

PROVINCIA DI TREVISO

Via Cal di Breda 116 - 31100 Treviso
Tel +39 0422 656000 Fax +39 0422 656666
www.provincia.treviso.it

VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE (VTP) ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

n. 1 del 24/02/16

Oggetto: Comune di Volpago del Montello

Approvazione P.A.T. ai sensi dell'art.15 ex L.R.11/04

Premesso che:

- Il Comitato Tecnico costituito con DGP n. 184/2011 si è riunito in data 24/02/2016;
- il sopracitato Comitato ha espresso parere favorevole, ritenendo la richiesta in oggetto meritevole di approvazione;

Il Dirigente incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale:

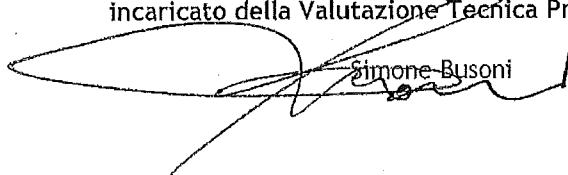
- Vista la L.R. 23.04.2004 n.11;
- Vista la D.G.P. 11.07.2011 n. 184;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato Tecnico nel parere n. 1 del 24/02/2016 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Provinciale, ne costituisce parte integrante

E' DEL PARERE:

favorevole all'approvazione del P.A.T. di cui alle premesse, con le prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico Provinciale.

**Il Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale**


Simone Busoni

PROVINCIA DI TREVISO
Comitato Tecnico
ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

Argomento n. 01 in data 24/02/2016

PARERE

Oggetto: Comune di Volpago del Montello. Piano di Assetto del Territorio. Art. 15 LR 11/04.

PREMESSE:

In data 30/07/2013 è stato sottoscritto l'Accordo pianificazione per la redazione del PAT ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra il Comune di Volpago del Montello e la Provincia di Treviso.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2013 il Comune di Volpago del Montello ha adottato il PAT unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla VAS.

Dopo l'adozione gli elaborati del PAT sono stati regolarmente depositati a disposizione del pubblico a partire dal 23/01/2014, ai sensi dell'art. 15 c. 5 della LR 11/04 e del Dlgs. 152/06.

Sono pervenute complessive n. 93 osservazioni nei termini ed 1 oltre i termini, esaminate dall'Ufficio Tecnico Comunale che ha formulato una proposta tecnica di controdeduzione da sottoporre alla Conferenza dei Servizi decisoria.

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere preliminare all'adozione della Provincia di Treviso (prot. n. 132833 del 12/12/2013);
- Valutazione di Compatibilità Idraulica del Genio Civile di Treviso (prot. 348315/63.05 del 16/08/2013);
- Commissione Regionale VAS (Provvedimento n. 150 del 25/11/2015).

Il Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 LR 11/04 non è ancora stato emanato, pertanto si procede ad esaminare il PAT in assenza di tale atto, rinviando alla Conferenza dei Servizi decisoria la verifica di eventuali necessità di modifica degli elaborati del piano.

Il Comune di Volpago del Montello con propria nota prot. n. 10193 del 31/07/2015 (ns. prot. n. 76775/2015) ha trasmesso le osservazioni pervenute con relative proposte di controdeduzione.

Successivamente, con propria nota prot. n. 1368 del 01/02/2016 (ns. prot. 8625/2016), il Comune ha inviato una proposta d'integrazione degli elaborati di PAT con le modifiche derivanti dall'accoglimento delle osservazioni e dall'adeguamento ai pareri degli Enti aventi specifiche competenze.

GLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PAT SONO:

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. 2 - Carta delle invarianti
- Tav. 3 - Carta delle fragilità
- Tav. 4 - Carta della trasformabilità
- Tav. 5 - Carta delle non compatibilità

- Norme di attuazione
- Verifica del dimensionamento
- Relazioni: tecnica e sintetica
- Relazione agronomica ed allegati
- Relazione geologica ed allegati
- Valutazione di Incidenza Ambientale
- VAS: Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica ed allegato
- Valutazione di compatibilità idraulica ed allegati
- Relazione sismica ed allegati
- Quadro Conoscitivo e banca dati alfanumerica e vettoriale su DVD

VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI:

Il Comune di Volpago del Montello, con propria nota prot. n. 2216 del 09/07/2015 (conservata agli atti), ha inviato le osservazioni pervenute e le relative proposte di controdeduzioni.

Le osservazioni accolte, integralmente o parzialmente, sono di seguito sintetizzate:

N	Richiedente	Sintesi osservazione	Controdeduzione
1	Istituto Regionale Ville Venete	Con il parere reso nell'ambito della procedura VAS sono elencate le Ville Venete censite dall'Istituto e presenti nel territorio comunale: Casa Anselmi; Barchessa di Villa Bressa, Marcello, Loredan; Casa Dal Zotto; e altre.	Si tratta di un parere reso nell'ambito delle Procedure VAS. Si prende atto dell'elenco e si procederà ad integrare quello presente nelle NTA del PAT, qualora necessario. Si accoglie l'osservazione.
2	Sartoretto Savino	Relativamente al terreno di proprietà, Fg. 25 m.n. 20-564, lungo via Schiavonesca Vecchia, Chiede venga stralciata la zona D1 e produttiva dalla cartografia del PAT in analogia con quanto già definito per l'area adiacente.	Si ritiene l'osservazione compatibile con le indicazioni del PAT e pertanto accoglibile stralciando l'area in oggetto dall'ambito di urbanizzazione consolidata. Si accoglie l'osservazione.
5	Visentin Sara	Viene richiesta la modifica all'art. 7 comma 24 delle NTA - Vincoli - in quanto impedisce la costruzione in zona agricola nelle fasce di rispetto idraulico. La proposta del nuovo articolo è: " ... sono consentiti aumenti di volume per adeguamento igienico-sanitario se chiusi sui 4 lati e comunque di spazi assimilabili alla tipologia del portico (aperto su almeno 2 lati) purché la costruzione non sopravvanti l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto, nel rispetto della normativa di cui al RD n. 523/1904 ...".	Considerato che si tratta di aree esterne alla fascia di servitù idraulica di cui al RD 523/1904, si ritiene l'osservazione accoglibile limitatamente agli spazi assimilabili alla tipologia del portico (aperto su almeno due lati). Pertanto la frase in oggetto di cui all'art. 7, comma 24 delle NTA del PAT è così riformulata: "Sono consentiti aumenti di volume per adeguamento igienico-sanitario, e comunque di spazi assimilabili alla tipologia del portico purché aperti su almeno due lati, purché la costruzione non sopravvanti l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto, nel rispetto della normativa di cui al R.D. n. 523/1904. Si accoglie l'osservazione.
6	Visentin Sara	Si tratta di un'osservazione articolata in due punti: 1 - Viene richiesto l'ampliamento della zona ad "Edificazione diffusa" lungo via Lavaio, indicato nella tavola delle Trasformabilità, tenendo conto dell'edificazione avvenuta dopo l'adozione del PRG nel 2000, in particolare della residenza e dell'annesso rustico di proprietà. 2 - Contestualmente si chiede la redazione del PI con la riduzione della distanza di vincolo da 50 a 30 m per la possibilità di avere nuove edificazioni.	Si riportano di seguito le valutazioni relative a ciascun punto: 1- si ritiene l'osservazione accoglibile, poiché non contrasta con le indicazioni del PAT. 2 - si tratta di un'osservazione analoga alla successiva n. 32, pertanto, si ritiene accoglibile la richiesta di riduzione della fascia di tutela nei termini e con le modalità di cui alla successiva controdeduzione n. 32. Si accoglie l'osservazione.
12	Pastro Gino	Chiede che l'area di proprietà interessata dall'ampliamento della zona edificabile - Area urbanizzazione consolidata - Centri urbani di alta pianura - rimanga con la destinazione originaria: agricola E2. Selva via Schiavonesca Nuova	Si prende atto della richiesta riportando l'area di urbanizzazione consolidata entro il limite dell'attuale PRG, stralciando la parte residua (circa ml. 10). Si accoglie

			l'osservazione.
14	Mario Pizzolato	Chiede venga mantenuta l'attuale destinazione ad uso agricolo E2 dell'area di proprietà, rispetto a quella prevista dal PAT: Area Urbanizzazione consolidata. Terreno sito lungo via San Pio X.	Si prende atto della richiesta riportando l'area di urbanizzazione consolidata entro il limite dell'attuale PRG, stralciando la parte residua. Si accoglie l'osservazione.
15	Giotto Vittoriano	Chiede l'attribuzione di una potenziale edificatoria a un terreno destinato attualmente ad uso agricolo ZTO E3 e dal PAT in Ambito di sensibilità paesaggistica. Terreno sito lungo via Cal Trevigiana (mappale 232 del foglio 18).	L'osservazione è parzialmente accoglibile, limitatamente all'ampliamento dell'ambito di "edificazione diffusa" ai mappali 232 e 270. In sede di PI sarà valutata l'eventuale edificabilità dell'area, in conformità alle regole definite dal PAT. Si accoglie parzialmente l'osservazione.
16	Martignago Enrico	Rinuncia all'ampliamento dell'area edificabile indicata nel PAT: Area urbanizzazione consolidata - Frange urbane, foglio 30, mappali 248/301/394.	Si prende atto della richiesta riportando l'area di urbanizzazione consolidata entro il limite dell'attuale PRG, stralciando la parte residua. Si accoglie l'osservazione.
17	Berlese Anna e altri	Chiedono che la destinazione proposta dal PAT (Parco Campagna), dall'attuale destinazione di PRG (produttiva D2), venga ulteriormente declassata a zona agricola. Terreno sito lungo via Spineda.	Quanto richiesto non contrasta con l'indicazione strategica del PAT, pertanto è accoglibile stralciando l'indicazione a "parco campagna" per i terreni in oggetto. Si accoglie l'osservazione.
18	Cavasin Elda	Chiede di modificare il limite dell'attuale area edificabile C1.2 residenziale, portandolo più a est (siamo lungo viale Venezia a Volpago). Il PAT ha confermato i limiti attuali dell'edificato. La richiesta è inoltre di ridurre l'indice di edificabilità distribuendo l'edificato su maggiore superficie.	Quanto chiesto è accoglibile poiché comporta solo modesto scostamento dell'area di urbanizzazione consolidata dalla C1 esistente, giustificato dallo stato dei luoghi, a pertinenza dell'abitazione, e non comporta incrementi di volume. Si accoglie l'osservazione.
19	Rasera Giordano	Chiede venga estesa la destinazione unica, quale "Area di urbanizzazione consolidata", all'intero mappale, eliminando la sovrapposizione tra le due diverse destinazioni nella parte sud dell'area. Zona a Selva del Montello, destinata da attuale PRG a zona di tipo Fc-83,	Si ritiene accoglibile la richiesta, stralciando la porzione di "stepping stone" in area urbana relativa all'ambito oggetto di osservazione. Si accoglie l'osservazione.
20	Rasera Giordano	Chiede venga mantenuta la destinazione di edificabilità prevista dal PRG vigente e oggetto di PDL approvato con concessione n. 87/2001, togliendo quindi l'indicazione del PAT che ha previsto in aggiunta il vincolo a stepping stone. Zona a Selva del Montello.	Poiché si tratta di area urbana compresa entro un PUA, la cui attuazione è già convenzionata, si ritiene accoglibile la richiesta, stralciando la porzione di "stepping stone". Si accoglie l'osservazione.
25	Andrea Bruffato	Viene contestata la carta delle fragilità e le norme prescrittive dell'art. 14 della NTA in riferimento alla zona di via Giorgione a Selva del Montello. Il PAT per l'area di Via Giorgione lo indicata come interessato da inondazioni periodiche e soggetta ad esondazioni o ristagno idrico per la presenza di un corso d'acqua. Viene chiesto di rivedere lo studio idraulico e la tavola dei vincoli, alla luce anche dell'entità del corso d'acqua che è regimentato a monte; inoltre viene richiesto di ridurre le dimensioni delle fasce di rispetto lungo tutta la via Giorgione e la via Luigi Pastro; si consentita la realizzazione di locali interrati introducendo anche obblighi di utilizzo di accorgimenti e l'impiego delle migliori tecniche costruttive, nonché l'obbligo da parte del committente da assumersi in proprio eventuali responsabilità.	L'osservazione pone un tema oggetto di successive osservazioni (n. 76) e può essere parzialmente condivisibile, relativamente alla disciplina dei piani interrati. Si accoglie parzialmente l'osservazione modificando il dispositivo di cui all'art. 14 comma 3. delle NTA del PAT nel modo seguente: "Nelle «aree esondabili o soggette a periodico ristagno idrico» gli eventuali piani interrati o seminterrati dei nuovi edifici dovranno essere idraulicamente isolati rispetto alla rete fognaria, al sottosuolo, allo scoperto, alle strade circostanti, con adeguato soprizzo delle soglie di accesso al di sopra delle quote di possibile allagamento dei piani stradali. La loro previsione dovrà essere corredata da atto unilaterale d'obbligo in cui il committente si assume la responsabilità dell'opera in caso di danni e rinuncia ad eventuali richieste di indennizzo alle pubbliche amministrazioni. In ogni caso, per tutte le strutture esistenti che già utilizzino volumetrie sotto al p.c., sono necessarie adeguati accorgimenti tecnici al fine di evitare allagamenti nelle strutture interrate. Si applicano le prescrizioni di cui al successivo comma 5." Non si ritiene

			accoglibile l'osservazione per la parte relativa all'area P0.
26	Cattelan Giulio e altri	Viene richiesto di trasformare il proprio terreno, foglio 3, mappali 1346, 1111 e 1162, ricadente in zona "polo produttivo" nel PRG vigente ed in area di urbanizzazione consolidata di tipo produttivo nel PAT, in area Parco Campagna.	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della proprietà e che la riclassificazione dovrà essere definita successivamente dal PI si ritiene accoglibile l'osservazione limitatamente ai mappali n. 1111 e 1346 che sono ridefiniti come di "Parco Campagna", essendo localizzato il mappale 1162 in un ambito completamente urbanizzato. Si accoglie parzialmente l'osservazione aggiornando contestualmente la carta della Non compatibilità.
27	Martignago Maurizio	Chiede che l'area destinata dal PAT ad area urbanizzazione consolidata-frange urbane, venga tolta in quanto non interessata poiché ricade su area dove esiste una piscina e per la sua dimensione esigua.	Si ritiene l'osservazione accoglibile nei termini in cui è stata redatta poiché si tratta di un modesto ritocco al perimetro dell'area di urbanizzazione consolidata. Si accoglie l'osservazione.
30	Costa Renzo	È contrario al fatto che l'area di sua proprietà (lungo via del Cristo a Volpago) ricada con il PAT adottato all'interno di "Linee di sviluppo residenziale", chiede pertanto il mantenimento della destinazione agricola.	Si ritiene accoglibile la richiesta di stralcio dei mappali n. 775 e 1206 del foglio 22, dall'ambito di trasformazione contrassegnato come "Linee di sviluppo residenziale", riclassificando l'ambito in oggetto come di "area di connessione naturalistica". Si accoglie l'osservazione.
31	Zanatta Emma e altri	Chiedono che la propria area venga mantenuta ad uso agricolo. Zona a Belvedere foglio 31 mappale n. 307.	Si ritiene accoglibile lo stralcio della porzione di area destinata ad edificazione diffusa e la sua riclassificazione ad area di riconnessione naturalistica/corridoio ecologico principale. Si accoglie l'osservazione.
32	Piovesan Geom. Mario	Dopo aver analizzato come trattano il vincolo idraulico i comuni contermini (con differenti fasce di rispetto anche per lo stesso canale del bosco) chiede venga riscritto il comma 24 dell'art. 7 delle NTA del PAT adottato dove al 4° capoverso recita: "all'esterno dei centri abitati e delle zone edificabili già dotate di opere di urbanizzazione, non sono consentite nuove edificazioni per una profondità di ml 50 - riducibili a ml 30 dal PI nelle ZTO diverse dalle zone agricole dall'unghia esterna". Il nuovo testo dovrebbe essere invece: "All'esterno dei centri abitati e delle zone edificabili già dotate di opere di urbanizzazione, non sono consentite nuove edificazioni per una profondità di ml 10 - riducibili a ml 5 dal PI nelle ZTO diverse dalle zone agricole dall'unghia esterna ...".	Si ritiene parzialmente accoglibile la richiesta di riduzione della fascia di tutela dell'idrografia principale, per renderla omogenea a quella dei comuni contermini, di cui al comma 24, terzo alinea, dell'art. 7, sostituendo ml. 50 con ml.20 e ml 30 con ml 10. La nuova formulazione del comma 24, terzo alinea è pertanto la seguente: "All'esterno dei centri edificati e delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione, non sono consentite nuove edificazioni per una profondità di m. 20 - riducibile a m. 10 dal PI nelle ZTO diverse dalle zone agricole - dall'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale." Si accoglie parzialmente l'osservazione.
33	Piovesan Geom. Mario	Chiede che le fasce di rispetto dagli elettrodotti indicate nel PAT siano riviste e corrette secondo quanto riportato nel PRG vigente e adeguate alle DPA stabilite da Terna.	L'osservazione è condivisibile relativamente all'indicazione nella tav. 1 del PAT del fasce di rispetto dagli elettrodotti definite dall'ente gestore. Si accoglie l'osservazione.
34	Piovesan Geom. Mario	Dopo aver analizzato la materia delle aree esondabili e del rispetto idrico chiede che: il comma 3 dell'art. 14 delle NTA del PAT venga riscritto come segue: "Per tutte le strutture esistenti che utilizzino volumetrie sotto al piano campagna, sono necessari accorgimenti tecnici al fine di evitare allagamenti nelle strutture interrato. Si applicano le prescrizioni di cui al successivo comma 5".	Si tratta di un'osservazione analoga alla precedente n. 25 e successiva n. 76. Si accoglie l'osservazione modificando il dispositivo di cui all'art. 14 comma 3 delle NTA del PAT secondo le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 25
35	Gobbato Ferdinando	Chiede venga eliminata dalla Tav. 1 del PAT la fascia di rispetto stradale indicata, in quanto si tratta di stradina privata di solo accesso alla proprietà.	L'osservazione è accoglibile nei termini in cui è stata redatta, previa riclassificazione della strada in oggetto come strada vicinale privata. Si accoglie l'osservazione.
36	Volpato Sergio e altri	La porzione dei mappali 1357 e 358, posta sul PAT nella parte nord/ovest del lotto con destinazione "Area di Urbanizzazione consolidata" di mq 1250 e capacità edificatoria di mc 1250, sia	L'osservazione è solo parzialmente condivisibile e tecnicamente accoglibile, limitatamente alla ripermetrazione

		spostata e spalmata lungo tutto il confine sud del mappale n. 1356, come indicato nella allegata planimetria; la capacità edificatoria dei mappali 1354 e 1355, di mc. 839 sia spalmata in tutta la superficie del mappale 1357, come indicato nell'allegata planimetria, tutto il resto della proprietà sia trasformato in area parco campagna.	dell'ambito di urbanizzazione consolidata in conformità all'attuale destinazione di zona C1.2 del PRG vigente; per quanto riguarda la trasposizione di zona si rinvia al successivo PI. In questi termini si accoglie parzialmente l'osservazione.
38	Carrer Anna e altri	Sono interessate da una parte di area ora destinata a Parco Campagna, chiedono che il loro mappale rimanga a destinazione agricola.	L'osservazione è accoglibile poiché si tratta di un semplice adeguamento della previsione su CTR al catastale. Si accoglie l'osservazione escludendo il m. 96 f. 21 dall'indicazione di parco campagna.
43	Cavallin Maurizio	Si tratta di un'osservazione articolata in più punti: 1. Chiede di stralciare i terreni che nell'attuale PRG vengono definiti a rilevante carsismo superficiale dalla classificazione di terreno non idoneo proposta nel PAT e classificarli come terreni idonei a condizione (aree carsiche) in modo da consentire l'applicazione dell'art. 13 comma 3a delle NTA. Siano ripristinate in questo modo le penalità ai fini edificatori attualmente previste dall'attuale PRG; 2. inserire nell'art. 13 (penalità ai fini edificatori) comma 5 delle NTA la possibilità per gli edifici che ricadono in terreni classificati non idonei di poter realizzare interventi di demolizione e ricostruzione senza aumento di volume. Molto spesso gli interventi di adeguamento sismico sugli edifici raggiungono l'obiettivo solo tramite la totale demolizione e ricostruzione; 3. inserire la possibilità, in sede di PI, di poter operare una ricognizione su tutto il territorio comunale degli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo, con lo scopo di aggiornare le attuali schedature allegate al PRG vigente.	Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto: 1. si ritiene ragionevole e condivisibile la richiesta di comprendere entro le aree a condizione di cui all'art. 13, comma 3a delle NTA del PAT (aree carsiche) le "aree a rilevante carsismo superficiale" del PRG Vigente, poiché si tratta di una disciplina di tutela derivante dal Piano di Area che ha assunto un criterio di fragilità omogeneo per tutto il Montello. Poiché il PRG del comune si è già adeguato a tale disciplina si ritiene ragionevole confermarla nel PAT. 2. Si ritiene accoglibile l'osservazione limitatamente agli interventi necessari per mettere in sicurezza l'edificio, anche ai fini sismici, pertanto si accoglie l'osservazione integrando nel seguente modo il comma 5 dell'art. 13 delle NTA del PAT: "Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico sanitario a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico, e di demolizione senza ricostruzione. Ai soli fini della messa in sicurezza degli edifici esistenti ai fini della normativa antisismica, è ammessa la ristrutturazione edilizia degli stessi, compresa la demolizione con ricostruzione ai sensi dell'art. 3 lett. d) DPR 380/01." 3. L'osservazione non dà luogo a procedere. Quanto richiesto è già disciplinato dalle Norme del PAT. Si accoglie l'osservazione limitatamente ai punti 1 e 2.
44	Procuratore delle Ferrovie dello Stato S.P.A.	Che per i terreni di proprietà, censiti al Fg. 22 m.n. 375, Fg. 23 m.n. 194, Fg. 35 m.n. 389; il PRG vigente classifica i terreni come area agricola ed in particolare: Area di stazione - viale Venezia - zona agricola E3; fabbricato in via della Busa - zona agricola E1; fabbricato in via Schiavonesca Vecchia - zona agricola E2; che per tutte le aree esiste il vincolo per la fascia di rispetto ferroviario ai sensi dell'art. 49 del DPR 753/1980; che il PAT classifica i terreni come ATO n. 2 e 3. Osserva quanto segue: 1 - poter inserire all'interno del PAT la trasformazione urbanistica delle ex aree ferroviarie dismesse (DPR 140/1984); 2 - per il complesso ex impianto ferroviario si chiede di poter destinare l'area come "ZONA SPECIALE" a insediamenti misti ricettivi, commerciali, artigianali, ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico e collettivo, a funzioni di interesse generale, socio assistenziali, culturali e ricreative, ad attività di ricerca, nonché alle funzioni complementari accessorie o compatibili. 3 - per le aree occupate dalle 2 ex case cantoniere (ora unità collabenti) si chiede una trasformazione urbanistica da area agricola a area da sottoporre a riqualificazione e riconversione attraverso il PI e/o poter recuperare il volume presente all'interno dei lotti tramite il sistema di cessione di cubatura o crediti edilizi previsti dal nuovo piano. 4 - si chiede venga eliminato definitivamente il vincolo legato alla fascia di rispetto ferroviario (vedi art. 7 delle NTA) in quanto non sussistono più i presupposti per l'applicazione del DPR 753/1980.	L'osservazione è tecnicamente accoglibile limitatamente allo stralcio della fascia di rispetto dalla ferrovia, poiché si tratta di ferrovia dismessa. Per quanto riguarda le richieste puntuali relative ai tre edifici (compresa l'ex stazione) si fa presente che il PAT ha già classificato gli ambiti come di urbanizzazione consolidata da disciplinare puntualmente in sede di PI. Si accoglie parzialmente l'osservazione.

45	Sartor Disma e altri	Chiedono che gli venga tolta l'area destinata a Parco Campagna, in quanto trattasi di terreni coltivati, accorpati in un unico fondo a giacitura continua, omogeneo per vocazione agricola e caratteristiche ambientali. Lo stralcio di parte di esso con la previsione del Parco Campagna di eventuale ampliamento di aree urbanizzate, comprometterebbe l'utilizzo agricolo delle rimanente porzione ed il pregio naturalistico d'insieme.	L'osservazione è accoglibile nei termini in cui è stata redatta, stralciando le aree in oggetto dall'ambito di parco campagna. Si accoglie l'osservazione.
48	Piovesan Giuseppe	Per il terreno destinato dal PRG vigente in area produttiva artigianale e industriale di completamento D1/5, e dal PAT come area agricola, chiede di mantenere la destinazione urbanistica precedente all'adozione del PAT. Terreno sito lungo via Luigi Pastro.	Trattandosi di una richiesta congruente con il PTCP vigente si ritiene accoglibile l'osservazione riducendo l'ambito dell'area non compatibile nella TAV 5 e ampliando l'area di urbanizzazione consolidata all'area oggetto di osservazione. Si accoglie l'osservazione.
50	Sartor Eugenia	Per il terreno sito lungo via Montegrappa a Venegazzù e identificato al fg. 16 m.n. 1331, destinato dal PRG vigente a zona agricola E2, e dal PAT adottato ad area di connessione naturalistica, venga prevista la possibilità di realizzare una volumetria residenziale con indice di edificabilità di 0,60 mc/mq. A tal fine chiedo che venga allargata l'area di urbanizzazione consolidata posta a sud dell'area secondo quanto riportato nella proposta n. 1. In alternativa chiede la possibilità di indicare come destinazione il "parco campagna" che sia di chiusura rispetto al contesto che è delimitato a nord della proprietà dalla via Monte Grappa, come indicato nella proposta n. 2.	Nel precisare che il PAT non ha valore conformativo della proprietà e che pertanto non può localizzare volumetrie edilizie su aree specifiche, si ritiene compatibile con la previsione del PAT di classificare l'ambito in oggetto come "Parco Campagna", trattandosi di ambito in frangia al tessuto consolidato, di cui costituisce un completamento. Si accoglie parzialmente l'osservazione, limitatamente alla proposta n. 2.
52	Pozzobon Franco	Chiede che il proprio terreno, sito in via del Cristo - fg. 22 m.n. 1206 che il PAT ha trasformato il terreno in Linee preferenziali di sviluppo residenziale da zona Agricola E2 del PRG vigente, sia mantenuta la destinazione agricola.	Analogamente alla precedente osservazione n. 30 si ritiene accoglibile la richiesta di stralcio del mappale n. 1206 del foglio 22, dall'ambito di trasformazione contrassegnato come "Linee di sviluppo residenziale", riclassificando l'ambito in oggetto come di area di connessione naturalistica. Si accoglie l'osservazione.
53	Gallonetto Massimo	Chiede di stralciare i terreni che nell'attuale PRG vengono definiti a rilevante carsismo superficiale dalla classificazione di terreno non idoneo proposta nel PAT e classificati come terreni idonei a condizione (aree carsiche) in modo da consentire l'applicazione dell'art. 13 comma 3a delle NTA. Siano ripristinate in questo modo le penalità ai fini edificatori attualmente previste dall'attuale PRG; inserire nell'art. 13 (penalità ai fini edificatori) comma 5 delle NTA la possibilità per gli edifici che ricadono in terreni classificati non idonei di poter realizzare interventi di demolizione e ricostruzione senza aumento di volume. Molto spesso gli interventi di adeguamento sismico sugli edifici raggiungono l'obiettivo solo tramite la totale demolizione e ricostruzione; inserire la possibilità, in sede di PI, di poter operare una ricognizione su tutto il territorio comunale degli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo, con lo scopo di aggiornare le attuali schedature allegate al PRG vigente.	Si tratta di un'osservazione analoga alla precedente n. 43 e accoglibile parzialmente nei termini precisati nella corrispondente controdeduzione. Si accoglie parzialmente l'osservazione.
56	Mauro Toniolo	Relativamente al terreno di proprietà censito al Fg. 33 m.n. 898, dove insiste la "Latteria Selva" - il PRG vigente destina l'area a zona C3.2 - riqualificazione urbanistica - ed il PAT "aree di riqualificazione in ambito urbano". OSSERVA: 1 - che il compendio in questione, già classato dal PRG in ZTO C3.2, venga stralciato dalla categoria delle "Area di riqualificazione in ambito urbano" previste dal PAT, e classificato come "ambito a destinazione produttiva confermata" ricadente nella categoria "D"; o in subordine che in relazione ad esso permangano inalterate le prescrizioni dettate dal PRG; 2 - che in ogni caso, in seno al PAT sia prevista l'individuazione di una fascia di rispetto assoluto, avente larghezza minima pari a 100 metri, con vincolo di inedificabilità, circostante l'area presso cui insiste l'impianto di depurazione del Caseificio, in ottemperanza delle prescrizioni dettate dall'Allegato 4 della delibera 4.02.1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, costituente norma a rango primario inderogabile dal Pianificatore.	Non si concorda con la richiesta di stralciare l'ambito di riqualificazione indicato dal PAT, poiché si tratta di un'indicazione strategica che dovrà essere definita in dettaglio in sede di PI, valutando le azioni opportune anche mediante la procedura degli accordi di pianificazione. Si fa presente che per l'attività esistente è sempre ammessa l'applicazione della procedura SUAP, ai sensi della LR55/2012. Relativamente alla fascia di rispetto del depuratore si rinvia all'accordo di pianificazione sottoscritto tra le parti ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004. Si accoglie la prima richiesta di mantenimento dell'attività produttiva; Si respinge la seconda parte dell'osservazione.
60	Immobiliare Alex e	Per i terreni siti a Volpago lungo via San Pio X, fg. 25 mapp. N. 514-515 porzione -566- 567-95 sub 2 e 4, chiedono che per i manufatti	Si ritiene di accogliere l'osservazione estendendo l'ambito di riqualificazione e

	altri	esistenti già identificati in "ambito di riqualificazione e riconversione", con opportunità di diversa distribuzione dei volumi, ed altre situazioni meritevoli di considerazione situate nello stesso ambito, nell'intenzione di procedere a formulare una soluzione atta a migliorare lo stato attuale dei luoghi, ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 si rendono disponibili a formulare e concordare un progetto omogeneo migliorativo della zona, che eventualmente potrà essere convenuto con l'A.C. Al fine di dare un'idea di un possibile stato futuro dei luoghi, i sottoscritti allegano una planimetria con riportata una bozza di soluzione distributiva.	riconversione ai mappali oggetto di osservazione al fine di consentire la definizione di un progetto di riqualificazione complessivo dell'area mediante un accordo di pianificazione, che dovrà definire le carature urbanistiche, le tipologie insediative e i limiti esatti dell'intervento. Si accoglie l'osservazione.
61	UFFICIO TECNICO	Viene segnalato la presenza di una fascia di rispetto stradale su una stradina di campagna che risulta essere utilizzata ai fini agricoli e privati - laterale di viale Venezia. Si chiede inoltre di verificare le altre fasce di rispetto stradali.	Si prende atto per modifica e si accoglie l'osservazione.
62	Trutalli Geom. Dario	<p>Nella Tavola 01 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale</p> <p>1. Rispetto al PRG vigente il PAT riporta le fasce di rispetto dagli elettrodotti non tengono conto delle DPA riportate invece nelle tavole del PRG vigente; 2. Nella legenda i riferimenti degli articoli alle "adiacenze tutelate ." e le "aree di notevole interesse pubblico ..." sono errati rispettivamente da art. 5 comma 6 invece di 3-5 e da art. 5 commi 7, 8 a 6.</p> <p>3. Non è riportata l'indicazione delle pedemontana e la relativa fascia di rispetto, presente invece nel PRG vigente;</p> <p>4. Sul Montello sono presenti degli allevamenti (soprattutto di bovini) che non sono cartografati come "Allevamenti eccedenti l'autoconsumo": Azienda Facchin, Azienda Dalla Palma, Azienda Sinopoli, Marlnello Romano,</p> <p>5. Lo stesso vale per la pianura dove sembrano mancare parecchi "Allevamenti eccedenti l'autoconsumo": Azienda Pozzobon Ermanno, Allevamento cunicolo Vandelli, Allevamento intensivo Agrimec, Allevamento "Galline ovaiole",</p> <p>6. Di uniformare le distanze di protezione dai corsi d'acqua secondo quanto previsto dalla norma e che invece presenta diversità, anche per stessi corsi d'acqua presenti anche nei comuni limitrofi (Montebelluna).</p> <p>Nella Tavola 03 - Carta delle fragilità:</p> <p>7. Si chiede di rivedere la classificazione dei terreni non idonei, in particolare per il Montello riprendere la classificazione derivante dalla carta delle fragilità allegata al Piano d'Area vigente ed alle norme specifiche contenute nelle norme tecniche di attuazione;</p> <p>8. Lungo via Schiavonesca Vecchia poco prima dell'incrocio con via Antiga era presente in passato un discarica.</p> <p>Nella Tavola 04 - Carta delle trasformabilità</p> <p>9. Per gli "Ambiti a sensibilità paesaggistica" normati dall'art. 9 commi da 2 - 9 si ritiene troppo penalizzante quanto prescritto dal comma 7 dove non sono consentite l'installazione di insegne, cartelli ecc.</p> <p>10. Si chiede inoltre di modificare sempre l'art. 9 comma 9, dove viene "fatto obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari a tre volte la superficie di terreno occupata dal nuovo intervento, anche utilizzando le aree in fregio a viabilità o a percorsi rurali, ovvero in aree indicate dall'A.C., di proprietà demaniale". eliminando la necessità della convenzione e prevedendo "di mettere a dimora specie autoctone per una superficie pari a due volte la superficie di terreno occupata dal nuovo intervento, utilizzando le proprie aree di proprietà ovvero quelle indicate dall'Amministrazione Comunale."</p> <p>11. Rispetto al PRG vigente non sono riportate le piste ciclabili esistenti e di progetto</p>	<p>Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto:</p> <p>1. Si concorda, come già controdedotto alla precedente controdeduzione n. 33.</p> <p>2. Si concorda, per quanto possa aiutare la comprensione degli elaborati cartografici.</p> <p>3. Si respinge, in TAV. 1 vanno indicate solo le infrastrutture esistenti e le corrispondenti fasce di rispetto, non la viabilità di progetto che va indicata in TAV. 4 nel PI.</p> <p>4. Si respinge. Sono stati riportati in cartografia solo i principali allevamenti eccedenti l'autoconsumo. Gli allevamenti intensivi e le corrispondenti fasce di rispetto di carattere dinamico sono di competenza del PI.</p> <p>5. Si respinge, sulla base delle considerazioni di cui al punto precedente.</p> <p>6. Si accoglie con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 32.</p> <p>7. Si accoglie con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 43.</p> <p>8. Non da luogo a procedere, poiché si tratta di un'indicazione generica e non documentata.</p> <p>9. Si respinge. Si tratta di una norma che tutela il paesaggio e si applica nelle aree agricole e non nelle aree di pertinenza delle strade.</p> <p>10. Si respinge. La convenzione può essere sostituita da atto unilaterale d'obbligo.</p> <p>11. Si respinge. Il PAT indica la rete degli itinerari di interesse storico, e paesaggistico.</p> <p>Si accoglie parzialmente l'osservazione, limitatamente ai punti 1, 2, 6, 7. Si respinge relativamente ai punti 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11.</p>
63	Comitato Civico di S. Maria della Vittoria	<p>Rispetto alle tavole delle fragilità del PRG vigente e del PAT adottato viene richiesto di:</p> <p>1. stralciare i terreni che nell'attuale PRG vengono definiti a rilevante carsismo superficiale dalla classificazione di terreni non idonei proposta nel PAT e classificati come terreni idonei a condizione (area carsiche); in modo da acconsentire l'applicazione dell'art. 13 comma 3a delle NTA. Si ripristinano in questo modo le penalità ai fini edificatori attualmente previste dall'attuale PRG;</p> <p>2. inserire nell'art. 13 (penalità ai fini edificatori) comma 5 delle NTA la possibilità, per gli edifici che ricadono in terreni classificati non idonei di poter realizzare interventi di demolizione e</p>	<p>Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto:</p> <p>1. Si accoglie con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 43.1</p> <p>2. Si accoglie con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 43.2</p> <p>3. Non da luogo a procedere. Tale possibilità è già definita dalla normativa che richiede un approfondimento puntuale alla scala adeguata. Si respinge.</p> <p>4. Non da luogo a procedere. Quanto</p>

		<p>ricostruzione senza aumento di volume. Molto spesso gli interventi di adeguamento sismico sugli edifici esistenti raggiungono l'obiettivo solo tramite la totale demolizione e ricostruzione.</p> <p>3. riconsiderare in sede progettuale specifica d'intervento, sulla base di una positiva ed allegata relazione geotecnica/geologica, la possibilità di rivedere l'effettiva delimitazione delle doline/doline complesse. Questo al fine di poter lasciare spazio a una più puntuale relazione sullo stato specifico dei luoghi in esame e rettifica di eventuali errori desumibili dalla cartografia del PAT.</p> <p>4. Inserire in sede di PI, di poter operare una ricognizione su tutto il territorio comunale degli annessi rustici non più funzionali al fondo, per aggiornare le attuali schedature allegate al PRG vigente.</p> <p>5. Acconsentire per tutti i proprietari di terreni sul Montello l'installazione di strutture precarie atte al contenimento delle attrezzature idonee al mantenimento dei fondi, questo anche per coloro che non sono imprenditori a titolo professionale, senza dover fare piano di sviluppo aziendale. In particolare i manufatti non dovranno comportare trasformazione urbanistica dei luoghi; dovranno essere destinati a soddisfare esigenze contingenti, quindi non perduranti nel tempo; avere caratteristiche tali (dimensioni, strutturali, ecc) da consentire la facile asportabilità; dovranno essere costituite da un assemblaggio di elementi prefabbricati in legno a costituire un manufatto a pianta rettangolare, con o senza pavimento solidale alla struttura, poggiante a terra ed eventualmente fissato con staffe e viti su sottostanti massetti in cls; dimensioni in base all'ampiezza del fondo e delle attrezzature occorrenti; distanza da abitazioni massima di 50 ml; tipologia predefinita con varianti dimensioni pre-concordate con i BBAA al fine di agevolare l'approvazione per l'installazione; Per tali strutture l'installazione sarà soggetta alla DIA.</p>	<p>richiesto è già disciplinato dalle Norme del PAT. Si respinge.</p> <p>5. Si respinge. L'edificabilità in zona agricola è disciplinata dalla LR 11/2004 art. 44, la possibilità di prevedere in sede di PI una disciplina per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo è già prevista dal PAT. In ogni caso sarà prescritto: le casette saranno concesse ai soli residenti; la presenza di edifici residenziali esistenti; distanza massima di 20 ml dall'edificio esistente; superficie massima di 20 mq ed altezza di 3 ml; avere un fondo di almeno 5000 mq;</p> <p>Si accoglie parzialmente l'osservazione, limitatamente ai punti 1, 2. Si respinge relativamente ai punti 3, 4 e 5.</p>
64	Rech Gino	<p>In riferimento all'area classificata dal PRG vigente D3.2 n. 1 - Turistico ricettiva soggetta a PUA, ed ora classificata dal PAT adottato come: contesti figurativi della Villa Gasparini, area di urbanizzazione consolidata/centri urbani di alta pianura, area di connessione naturalistica; vengono richiamate le precedenti richieste del 2013 con cui veniva richiesta la variazione in residenza. La destinazione turistica era stata concessa con la variante generale del 2000 ed era stata oggetto di perequazione a favore del Comune di Volpago. Le condizioni economiche e di mercato che si sono susseguite negli anni non hanno fatto realizzare l'intervento. Il PAT adottato ha stralciato l'ambito soggetto a PUA che interessava una superficie di 19837 mq, confermando solo come area urbanizzata una porzione di superficie di pertinenza dell'edificio esistente posto a ridosso della via Diaz (circa 3653 mq). L'edificio esistente è vincolato dal PRG scheda n. 104.2.0 che ne prevede il risanamento conservativo. Il PAT ha fatto proprie le indicazioni del PTCP estendendo fino alla via DIAZ l'area di protezione della Villa Gasparini. CHIEDE pertanto venga ripristinato l'ambito di intervento previsto dal PRG, per realizzare un complesso a destinazione prevalentemente residenziale con tipologia edilizia a "casa singola"; venga prevista una volumetria di 800 mc comprensiva dell'esistente a destinazione prevalentemente residenziale da sviluppare su un'area di circa 10000 mq; che la rimanente area verso est venga utilizzata per realizzare opere di mitigazione ambientale atte a rendere l'intervento rispettoso</p>	<p>Quanto proposto potrà essere utilemente definito in sede di PI, con l'esatta definizione del perimetro d'intervento e delle caratteristiche urbanistiche eventualmente ammesse. Relativamente alla Tav. 4 del PAT, non essendo procedibile la classificazione ad area di urbanizzazione consolidata proposta, si ritiene di classificare a "Parco campagna" una porzione del mappale n. 1047, individuando una linea congiungente il punto a nord dell'edificabile con il vertice dell'area consolidata a sud di altra proprietà. In questo termini si accoglie parzialmente l'osservazione.</p>
67	Bottero Geom. Luciano e altri	<p>Osservazione in merito alla Tav. 1 del Piano d'Area del Montello, art. 5 della NTA sempre del PdM e della tavola n. 3 - carta della fragilità - del PAT adottato dell'art. 13 delle NTA del PAT. Propongono quanto segue: venga modificato l'art. 13 delle NTA del PAT nonché gli articoli correlati, ripristinando la normativa prevista dall'attuale PRG adeguato al Piano d'Area del Montello. In particolare ripristinando quanto previsto dall'art. 5 delle NTA del PRG vigente (ambiti a elevata fragilità geologica) lasciando inalterate le attuali possibilità edificatorie sugli edifici (ristrutturazione, ampliamento e nuove edificazioni) e permettendo altresì gli interventi previsti con il Piano casa della regione veneto.</p>	<p>Si ritiene l'osservazione accoglibile con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 43.1. Si accoglie l'osservazione.</p>
68	Bolzonello Rosetta	<p>In riferimento all'area di proprietà posta a Venegazzù, mappali 268, 477, 1081 del foglio 17 attualmente destinata a zona agricola E3 e che il PAT adottato intende trasformare in "Parco Campagna", chiede venga mantenuta la destinazione agricola.</p>	<p>Si ritiene accoglibile la richiesta di stralcio dell'ambito di Parco Campagna per i mappali in oggetto e conseguentemente del mapp. 114 fino alla viabilità comunale (Via</p>

			Dalmazia). Si accoglie l'osservazione.
69	Sartor Mario	In riferimento all'area di proprietà posta a Venegazzù, attualmente destinata a zona agricola E3 e che il PAT adottato intende trasformare in "Parco Campagna", chiede venga mantenuta la destinazione agricola.	Osservazione identica alla precedente. Si concorda con le motivazioni di cui alla precedente controdeduzione. Si accoglie l'osservazione.
70	Giacon Emilio e altri	Chiedono una modifica del perimetro sul fronte est dell'area di urbanizzazione consolidata di tipo produttivo, ora "rettilineo" e tale da inglobare parte del fabbricato residenziale esistente, secondo il perimetro indicato nella planimetria allegata. Questo deriva dal fatto che: 1- il perimetro così individuato "schiaccerebbe" il buon proposito di ristrutturare il volume residenziale esistente che porterebbe ad un miglioramento globale del fabbricato; 2- nel caso di ristrutturazione è opportuno riservare un'adeguata area al fabbricato residenziale tale da permetterne un idoneo risultato anche ai fini della vivibilità; questa volontà era anche espressa nella precedente proposta di riordino dell'intera area.	L'osservazione è tecnicamente fondata e accoglibile nei termini in cui è stata redatta, stralciando la porzione di urbanizzazione consolidata corrispondente all'area di pertinenza dell'edificio residenziale esistente. Si accoglie l'osservazione.
71	Gruppo Basso	Rispetto all'area di proprietà destinata dal PRG vigente D3.2 - turistico-ricettiva e dal PAT adottato come area urbanizzata consolidata e tra gli ambiti di riconversione funzionale, osserva: 1- il fabbricato esistente viene individuato come "edificio con valore storico testimoniale". Considerato che l'edificio risulta in condizioni fatiscenti, non presenta elementi architettonici significativi, non risulta rappresentativo al fine degli obiettivi individuati dal PAT, risulta inserito in un contesto urbanistico già definito e compromesso, risulta necessario consentire una maggiore flessibilità dell'intervento alla luce delle considerazioni di seguito riportate; viene richiesto di eliminare tale vincolo. 2- Non risulta l'inserimento previsionale del tracciato della nuova rotatoria oggetto della delibera di consiglio comunale n. 24 del 05.08.2013, se ne chiede l'inserimento. 3- L'area risultando inserita in un contesto già urbanizzato, oltre a confermare le direttive delle norme del PAT, in considerazione della crisi e al fine di permettere una maggiore flessibilità, sull'area potrebbero trovare idonea collocazione tutte le attività residenziali e/o al servizio delle stesse quali ad esempio attività del terziario (commerciale, direzionale, servizi, ristorazione, ecc.). In particolare, si chiede che siano ammissibili le seguenti destinazioni: A. strutture socio-sanitarie anche per persone anziane non autosufficienti, con la previsione, quindi, di edilizia sanitaria e l'inserimento dell'area all'interno del piano di zona dell'ULSS competente, e comunque degli atti necessari. B. residenziale (compreso foresteria). C. Terziario, commerciale, direzionale e servizi. La pluralità di destinazioni d'uso consentirebbe una maggiore possibilità di iniziative con conseguente impulso all'occupazione.	Non si concorda con la richiesta di stralciare l'edificio storico testimoniale dagli edifici tutelati dal PAT. Si fa presente che il grado di protezione e le destinazioni d'uso saranno definite dal PI, tenendo conto delle considerazioni sviluppate nell'osservazione. Si concorda con l'adeguamento della cartografia alla nuova rotatoria prevista. Si accoglie parzialmente l'osservazione, limitatamente al punto 2. Si respinge relativamente al punto 1 e 3.
72	Giotto Orfeo	Chiede che il terreno di proprietà fg. 24 m.n. 135 destinato attualmente a zona agricola, venga ricompreso nell'adiacente zona "edificazione diffusa" per poter dar seguito alla costruzione di un'abitazione per un figlio. Il terreno confina ad est con strada comunale via Carizzate e ad ovest e sud con l'edificazione diffusa.	Si ritiene accoglibile l'osservazione, limitatamente all'inclusione dell'area in oggetto entro l'ambito di edificazione diffusa. La disciplina degli interventi e le destinazioni d'uso saranno definite dal PI. Si accoglie l'osservazione.
73	Pavan Francesco	Chiede che il proprio terreno (fg. 35 m.n. 1330 a Selva del Montello) destinato attualmente a zona agricola E2 e che il PAT adottato ne prevede la trasformazione in "Parco Campagna", mantenga la destinazione agricola, non essendo interessato ad alcuna potenzialità edificatoria del lotto, in quanto intende continuare a svolgere la sola produzione agricola.	Si ritiene accoglibile l'osservazione stralciando tutta l'area dei mappali n. 1330, 1337 del fg. 35 dall'ambito di Parco Campagna. Si accoglie l'osservazione.
75	Gasparetto Maria Rosa	In riferimento al terreno fg. 24 m.n. 486, destinato dal PRG vigente in zona E3-centro borgo rurale e inserito nel PAT adottato come "Edificazione diffusa", chiede che restia destinazione agricola, vista la vicinanza di allevamenti di conigli e stalla.	Si ritiene accoglibile l'osservazione stralciando tutta l'area del mappale n. 486, del fg. 24 dall'ambito di Edificazione diffusa. Si accoglie l'osservazione.
76	Gruppo Cons. Lega Nord-Alleati per Volpago	In merito alla carta delle fragilità del PAT, per la cui redazione sono state utilizzate le stesse documentazioni e cartografie utilizzate per la redazione del Piano d'Area, mentre per la zona pianeggiante è stato utilizzato il progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione e documentazione resa disponibile dai Consorzi di bonifica. Si osserva che: 1 - è fortemente penalizzante, per la zona Montelliana riassumere i	Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto: 1. Si accoglie con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 43.1 2. Si accoglie con le modalità di cui alla precedente controdeduzione n. 25 Si accoglie l'osservazione.

		<p>vincoli idrogeologici in un unico vincolo di terreno non idoneo, impedendo qualsivoglia trasformazione del territorio; mentre nel PAM i vincoli idrogeologici venivano diversificati, in: terreni a rilevante carsismo superficiale, terreni esondabili o a forte pendenza, bordi scarpate, terrazzi del colle, ove gli interventi consentiti venivano graduati in relazione alla specificità di ciascun vincolo. Si ritiene sia opportuno mantenere nelle NTA e nella cartografia i vincoli suddivisi per tipologia e mantenendo le possibilità di trasformazione del territorio previste dal PAM.</p> <p>2 - per la zona pianeggiante appare penalizzante l'indicazione riportata nella Valutazione di Compatibilità idraulica del PAT di prevedere "piani d'imposta dei fabbricati e delle quote degli accessi sempre superiori di almeno 20-40 cm (in rapporto al grado di rischio) rispetto al piano stradale o al piano di campagna medio circostante", quindi si vieta la realizzazione di interrati. Quando sempre la VCI riporta "Nel territorio del Comune di Volpago, il rischio idraulico, non essendo interessato da possibili alluvioni del Piave o del Sile e delle reti afferenti, è legato alle caratteristiche del reticolo dei canali artificiali, principalmente con funzione irrigua, cui tuttavia si connette anche la rete minuta di scolo. Le criticità segnalate a carico della rete minore nella zona di pianura al limite sud del territorio sono di livello basso, fortemente localizzati e legati a fattori contingenti quali difficoltà di deflusso delle acque meteoriche legata alle opere idrauliche di drenaggio e all'urbanizzazione diffusa". Problematiche in parte già risolte con un recente intervento di adeguamento della rete fognaria. Si propone quindi di inserire come norma prudenziale l'obbligo di attestare l'accesso ai vani interrati ad una quota di almeno 50 cm, rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante.</p>	
84	Gastaldon Alfonso	<p>Relativamente al terreno di proprietà fg. 21 m.n. 417-105 destinato dal PRG vigente in zona residenziali C1.1 e dal PAT adottato in "Area di urbanizzazione consolidata". Chiede venga destinato dal PAT in zona agricola.</p>	<p>Tenendo conto del contesto di valore ambientale in cui l'area è inserita si ritiene accoglibile la richiesta ripristino della zona agricola, mediante lo stralcio dei mappali 417 e 105 dalla zona C1.1 e il loro inserimento nella Tav. 5 delle non compatibilità del PAT, comprendendo anche la porzione di mappale 569 già interessato dalla C1.1 per omogeneità di disciplina. Si stralcia in maniera corrispondente la zona di urbanizzazione consolidata nella tav. 4 del PAT, e si riclassifica tale aree come l'adiacente invariante ambientale. Si accoglie l'osservazione.</p>
86	Semenzin Leonello	<p>Relativamente al terreno di proprietà fg. 24 m.n. 22 e 228 destinato dal PRG vigente in parte zona verde privato e parte in zona agricola E3 e dal PAT adottato in parte "Pertinenze scoperte da tutelare" (dove nel PRG è indicato verde privato) di circa 2200 mq. Considerato che nell'intorno non ci sono edifici da tutelare, e che c'è l'esigenza di realizzare un'abitazione per il proprio figlio, chiede che l'area destinata a "pertinenza scoperta da tutelare" venga trasformata in "area residenziale di tipo C1.5 (come l'attigua zona a nord) con l'assegnazione di una potenzialità edificatoria pari a 600 mc. In alternativa venga mantenuta l'attuale destinazione a "verde privato".</p>	<p>Si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile mediante lo stralcio della destinazione a "pertinenza scoperta da tutelare", poiché area priva di edifici significativi di riferimento e il suo inserimento nell'adiacente ambito a edificazione diffusa. Le effettive destinazione d'uso e le modalità di intervento saranno definite in sede di PI. Si accoglie l'osservazione.</p>
87	Camerini Francesco e altri	<p>Relativamente ai terreni in proprietà, siti a Volpago, lungo via San Pio X, destinati dal PRG vigente in zona agricola di tipo E3 e classificati dal PAT come "Area urbanizzata consolidata". Osservano: 1 - l'area adibita a verde privato, è strettamente confinante e prospiciente alla rispettive civili abitazioni degli scriventi e pertanto pertinenza delle stesse. L'edificio esistente è più che sufficiente alle proprie esigenze delle rispettive famiglie. Il terreno è stato piantumato con alberature di alto fusto, per implementare l'aspetto naturalistico dell'area e pertanto è preclusa ogni volontà di modificare tale aspetto. 2 - anche nel "documento preliminare" viene citato il "Borgo Parigi" come area che ha esaurito le sue possibilità di espansione, ciò in ragione della salvaguardia ambientale e culturale ed insediative del territorio. L'area costituisce un modesto polmone verde che ritengono debba essere tutelato e mantenuto, a beneficio del paesaggio circostante,</p>	<p>Si ritiene condivisibile la richiesta di classificare come Parco Campagna l'area in oggetto. Si accoglie l'osservazione.</p>

		completamente urbanizzato. 3 - si ritiene che la nuova classificazione si contraria alle finalità stesse del PAT, il quale deve informare le proprie scelte verso una trasformazione urbanistica funzionalmente equilibrata ed armonica. 4 - Si chiede, anche sotto l'aspetto di imposizione fiscale, che l'area verde in oggetto venga riqualifica a "Parco campagna".	
88	Merlo Vittorio	Relativamente ai terreni in proprietà, siti a Venegazzù, lungo via del Fante n. 2, censiti al Fg. 13 m.n. 595, 371, 358, 210, 577, 287 destinati dal PRG vigente - piano d'area del Montello - in zona agricola di tipo E1 classificati dal PAT come aree di completamento del nucleo - stepping stone. Osservano: 1 - sul mappale n. 595 sono ubicati 2 fabbricati schedati come annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo con possibilità di sostituzione edilizia e accorpamento dei volumi legittimi per complessivi 717 mc - scheda n. 145/5. 2 - il PAT adottato nella carta delle fragilità, identifica gran parte del mappale n. 595 come terreno non idoneo ai fini edificatori in quanto ritenuto terreno a forte pendenza (da Piano d'Area Montello). Tale mappale come pure i mappali n. 210 e 287 in realtà sono quasi completamente pianeggianti con leggera inclinazione 5/6 % verso il Canale del Bosco. Se viene mantenuta la classificazione di "terreno non idoneo" significa non poter utilizzare la potenzialità riconosciuta dal PAM vigente. Si chiede pertanto che sulla porzione in proprietà (m.n. 595-210-287) sia adeguato il limite del terreno a forte pendenza alla reale clivometria deducibile anche dalla CTR con uno spostamento del limite verso nord. Ne consegue che il terreno diverrà "Idoneo a condizione"; il limite del terreno a forte pendenza e della classifica di terreno non idoneo devono conseguentemente essere spostati verso nord fino a coincidere con il limite delle aree soggette ad amplificazione sismica individuate nella tav. 3 del PAT.	Con la precisazione che in sede di Piano degli Interventi dovrà essere aggiornata la cartografia delle fragilità alla scala adeguata, si ritiene accoglibile l'osservazione, nei termini in cui è stata redatta. Si accoglie l'osservazione.

Si precisa che le specifiche modalità di accoglimento delle osservazioni sopraelencate, oltre a tutte le osservazioni non accolte, sono riportate nella sopracitata documentazione depositata agli atti.

Tenuto conto delle competenze della Provincia nell'ambito della pianificazione concertata, di cui alla LR 11/04, non si rilevano elementi di dissenso rispetto le proposte di controdeduzione sopraelencate.

Pertanto gli elaborati di PAT dovranno essere adeguati, con le modalità proposte dal Comune di Volpago del Montello, alle modifiche derivanti da:

- l'accoglimento delle osservazioni n. 1, 2, 5, 6, 12, 14, da 16 a 20, 27, 30, 31, da 33 a 35, 38, 46, 48, 52, 60, 61, 67, 10, 72, 73, 75, 76, 84, da 86 a 88;
- l'accoglimento parziale delle osservazioni n. 15, 25, 26, 32, 36, 43, 46, 50, 53, 56, da 62 a 64, 71.

VERIFICA DI CONFORMITA' CON IL PTC:

La Provincia di Treviso ha esaminato gli elaborati del PAT predisposti per l'adozione, formalizzando la propria istruttoria nel parere prot. n. 132833 del 12/12/2013 in cui si evidenziava l'assenza di *elementi di dissenso circa la coerenza con le direttive e gli indirizzi della pianificazione provinciale*.

Pertanto il PAT adottato in Consiglio Comunale risultava già adeguato al PTC.

In tale parere venivano tuttavia rilevate alcune imprecisioni, non completamente corrette dal Comune di Volpago del Montello prima dell'adozione.

Pertanto, al fine di garantire la chiarezza interpretativa delle norme di PAT, si ritiene necessario introdurre la seguente modifica:

- All'art. 18 "PEREQUAZIONE URBANISTICA" al comma 3 lett. e) venga stralciato il seguente testo:
"tra i 2/3 e i 3/2 di quella privata. In altri termini, il beneficio pubblico derivante dalla trasformazione urbanistica dovrà essere compreso".

Inoltre, su indicazione degli Uffici del Servizio Ecologia si segnalano le seguenti integrazioni da inserire negli elaborati di PAT per garantire la coerenza tra il quadro conoscitivo e le scelte di assetto del territorio:

- All'art. 7 "ALTRI VINCOLI" il comma 7 venga integralmente sostituito dal seguente testo:
"7. Il PAT individua la discarica di rifiuti non pericolosi delle ditte Burgo Group e Caviro Distillerie, su cui vige la fascia di rispetto ai sensi di legge. In tale ambito non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere e gli impianti tecnologici relativi alla discarica."
- All'art. 13 "LE PENALITA' AI FINI EDIFICATORI" al comma 4 vengano stralciate le parole "sconsigliare la trasformazione" e sostituite dalle parole "vietare la trasformazione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5".
- Nella Tav. 3 "CARTA DELLE FRAGILITA'" il perimetro del lotto A della cava Antiga 1 venga aggiornato rispetto all'autorizzazione regionale DGR n. 2160/2013.
- Nella Tav. 3 "CARTA DELLE FRAGILITA'" e nella "CARTA GEOMORFOLOGICA" venga verificato il perimetro della cava di via Cal Trevigiana (proprietà fratelli Sartor) rispetto al censimento cave dismesse del Comune di Volpago del Montello dell'anno 1983 (prot. Com. 4648/83).
- La Tav. 3 "CARTA DELLE FRAGILITA'", la "CARTA GEOMORFOLOGICA" e la "RELAZIONE GEOLOGICA" vengano aggiornate inserendo la vecchia discarica comunale RSU come rilevata dall'ortofoto del 1967.
- Nella "CARTA GEOMORFOLOGICA" vengano aggiornati gli "Orli di scarpata di cava attiva" con i perimetri relativi al più recente rilievo dello stato di fatto disponibile.
- Nella "CARTA GEOMORFOLOGICA" vengano riportate, tanto in tavola quanto in legenda, le simbologie a freccia del verso di valle chiusa e valle cieca.
- Nella "CARTA LITOLOGICA" vengano rese uniformi tra tavola e legenda le grafie relative ai materiali di copertura detritico colluviale.
- Nella "CARTA IDROGEOLOGICA" vengano inserite le quote del piano campagna.
- Nella "CARTA IDROGEOLOGICA" nella legenda vengano inserite le descrizioni delle classi di vulnerabilità idrogeologica.
- Nella "CARTA IDROGEOLOGICA" verifica se nella legenda la voce "Vasca o serbatoio" debba essere sostituita con "Bacini lacustri", come riportato nella Relazione geologica (pag. 38).

Infine si raccomanda al Comune che, in sede di Piano degli Interventi provveda a:

- verificare i contenuti della pianificazione urbanistica in rapporto al Piano di Protezione Civile, eventualmente provvedendo al suo aggiornamento;
- effettuare un censimento degli impianti di trattamento rifiuti presenti nel territorio comunale e delle relative distanze dalle abitazioni, al fine di poter opportunamente valutare le scelte di piano anche in considerazione della normativa introdotta dal "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali", con particolare riferimento all'art. 16.

Pertanto gli elaborati del PAT dovranno essere adeguati con le sopraelencate modifiche derivanti dal raggiungimento della coerenza tra quadro conoscitivo e scelte di piano e dal superamento delle incertezze interpretative presenti nelle NTA.

PARERI:

Il Comune di Volpago del Montello con propria nota prot. n. 1368 del 01/02/2016, ha inviato le proposte di modifica/integrazione per adeguare gli elaborati di PAT ai pareri del Genio Civile (idraulico) e della Commissione Regionale VAS.

Le modifiche necessarie all'adeguamento al parere idraulico del Genio Civile sono le seguenti:

- All'art. 7 "ALTRI VINCOLI" i commi da 19 a 31 vengano riclassificati come commi da 25 a 37.
- All'art. 7 "ALTRI VINCOLI" vengano inseriti i nuovi commi da 19 a 24 aventi il seguente testo:
*"19. Lungo entrambi i lati dei canali di bonifica vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto, misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo, della larghezza:
- fino a metri 10 per i canali emissari e principali,*

- fino a metri 4 per i canali secondari,
- di metri 2 per gli altri, in funzione dell'importanza.

20. In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali emissari e principali, fino alla larghezza di metri 2 per i canali secondari e fino alla larghezza di metri 1 per gli altri, possono essere ammesse solamente colture erbacee - posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere quando necessario.

21. Lungo entrambi i lati dei canali irrigui sono presenti, con continuità, fasce di rispetto, misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua, e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo, della larghezza:

- fino a metri 10 per i canali derivatori, principali e primari,
- fino a metri 4 per i canali secondari,
- di metri 1 per i canali terziari.

22. In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali derivatori, principali e primari, fino alla larghezza di metri 2 per i canali secondari e di larghezza di metri 1 per i canali terziari, possono essere interessate solamente da colture erbacee, posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario.

23. Lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue fatto salvo quanto diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto, misurate dall'asse del tubo, riservata ad eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio, della larghezza:

- fino a metri 2,5 per le condotte principali
- fino a metri 1,5 per le condotte primarie
- di metri 1 per le condotte distributrici.

24. Ai sensi dell'art. 134 del RD. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al Regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia così determinata:

a. Per i canali di bonifica, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine:

- tra metri 4 e 10, per i canali emissari e principali;
- tra metri 2 e 4, per i canali secondari;
- tra metri 1 e 2 per gli altri.

b. Per i canali irrigui, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine

- tra metri 4 e 10 per i canali derivatore, principali e primari
- tra metri 2 e 4 per i canali secondari.

c. Per le condotte pluvirrigue, misurate dall'asse del tubo:

- di metri 2,5 le condotte principali,
- di metri 1,5 per le condotte primarie,
- di metri 1 per le condotte distributrici."

All'art. 14 "LE AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO" in coda al comma 4 venga introdotto il seguente testo:

"f) Portata scaricabile e relativo manufatto

- Per favorire la laminazione delle piene, in corrispondenza del collegamento fra le reti di raccolta a servizio delle nuove costruzioni e la rete di scolo superficiale di recapito, è necessario realizzare manufatti di controllo aventi bocca tarata in grado di scaricare una portata specifica di 5 l/s ha, aventi soglia sfiorante di sicurezza e griglia removibile tale da consentire l'ispezione visiva e la pulizia degli organi di regolazione. La soglia sfiorante dovrà avere un'altezza rispetto al fondò tale da consentire il progressivo riempimento dei sistemi d'invaso ubicati a monte del manufatto di controllo, e dovrà avere una larghezza ed un carico al di sopra di essa tali da consentire lo scarico della portata massima (per tempo di ritorno di 50 anni), in caso di

ostruzione completa della bocca tarata. Facoltativamente la bocca tarata potrà essere dotata di porta a clapet per evitare eventuali rigurgiti dal corpo idrico ricettore.

- Il diametro della bocca tarata dovrà essere calcolato in maniera precisa in sede di PI quando si è in grado di definire in modo più preciso l'esatta destinazione d'uso, e quindi i coefficienti di deflusso, delle superfici che costituiscono le nuove aree di espansione.

- Qualora, per vincoli altimetrici presenti nell'area di intervento o per la coesistenza con altri sottoservizi, non sia possibile predisporre le nuove reti meteoriche con pendenza longitudinale dell'ordine dell'10/00 è opportuno predisporre più manufatti di regolazione di portata lungo le stesse reti per ottenere il volume di invaso richiesto.

g) Infrastrutture lineari (strade, piste ciclabili)

- Nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la continuità idraulica dei corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte. Dovrà essere garantita la continuità e la costante efficienza idraulica del sistema di laminazione e delle affossature private.

h) Pozzi Perdenti

- Per lo smaltimento di una parte delle acque meteoriche in eccesso (fino al 50% della maggior portata generata da piogge con $Tr = 50$ anni e fino al 75% per le piogge con $Tr = 200$ anni in pianura), qualora il terreno risulti sufficientemente permeabile (coefficiente di filtrazione maggiore di 10-3 m/s e frazione limosa inferiore al 5%) e la falda freatica sufficientemente profonda, si possono adottare pozzi disperdenti o trincee drenanti. Le trincee drenanti saranno costituite da tubazioni forate o fossati a cielo aperto che conservino sia una funzione d'invaso che di graduale dispersione in falda. I pozzi disperdenti andranno previsti nel numero di n. 1 ogni 500 m² di superficie impermeabilizzata, avranno diametro interno minimo 1,5 m e profondità 5 m, purché esista un franco di almeno di 2 m tra il fondo del pozzo e la falda, con riempimento laterale costituito da materiale sciolto di grande pezzatura. È opportuno che lo scarico delle acque meteoriche sui pozzi perdenti costituisca una misura di troppo pieno verso la rete di scolo superficiale: le tubazioni di raccolta delle acque meteoriche a servizio delle nuove costruzioni dovranno essere collegate con la rete di scolo, sia essa a cielo aperto intubata, a mezzo manufatto di regolazione di portate, e le tubazioni di convogliamento delle acque verso i pozzi dovranno essere posizionate con quota di scorrimento pari alla quota di massimo invaso delle tubazioni. In questo modo, nel caso che le acque meteoriche provengano da superfici adibite a piazzali di lavorazione, rifornitori, parcheggi e viabilità interna, l'acqua che sarà dispersa nella falda subirà prima un processo di sedimentazione."

- All'art. 14 "LE AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO" in coda al comma 5 venga introdotto il seguente testo:

"- È fatto divieto di tombinare i corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 17 del PTA, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo 8 m e con diametro interno almeno di 80 cm) o le esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità.

- In particolare si segnala l'importanza di mantenere a sezione aperta, con relativa fascia di rispetto di 4 m lungo entrambi i lati, i canali collettori limitrofi alle due aree residenziali indicate come A01 e A02 nella "Carta della Compatibilità Idraulica", nei pressi di Vicolo Schiavonesca, Via Carizzade, Via Belfiore, Via del Cristo, Viale Venezia."

- All'art. 14 "LE AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO" al comma 10 vengano sostituiti i seguenti valori del volume di compensazione:

- "450" sia sostituito da "600";

- "600" sia sostituito da "700";

- "700" sia sostituito da "800";

- All'art. 14 "LE AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO" vengano inseriti i nuovi commi 14 e 15 aventi il seguente testo:

"14. Nel caso di insediamenti produttivi, come quelli indicati nell'allegato F del Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale Veneto con atto n. 107 del 5/1/2009, le acque meteoriche di prima pioggia devono essere convogliate verso la rete di scolo superficiale o nel sottosuolo, dovranno essere adeguatamente trattate da sistemi di sedimentazione e disoleatura,

aventi specifiche tecniche e dimensioni indicate nell'art. 39 delle Norme di Attuazione dello stesso PTA.

15. Per quanto riguarda le due aree residenziali indicate come A01 e A02 nella "Carta della Compatibilità Idraulica" previste nel centro urbanizzato di Volpago del Montello di cui una delimitata a nord dalla SP 248, ad ovest da Via Venozzi ed a sud da Via Tagliamento, e l'altra delimitata da Via del Cristo ad est da Via San Pio X a sud e dalla SP 248 a nord, essendo ricadenti all'interno di zone a rischio idraulico, è necessario che vengano previsti sistemi di laminazione che servano non solo a garantire l'invarianza idraulica rispetto alla situazione attuale di terreno agricolo, ma anche di migliorare la situazione idraulica esistente. A questo proposito, le aree di espansione dovranno essere dimensionate assumendo una massima portata uscente pari a 5 l/s ha. Le due aree residenziali suddette sono attraversate da reti di tubazioni a pressione aventi diametro inferiore a 300 mm che potranno essere adeguatamente spostate ed utilizzate per l'irrigazione di aree verdi e giardini."

Le modifiche necessarie all'adeguamento al parere della Commissione VAS sono le seguenti:

- All'art. 5 "VINCOLI CULTURALI E PAESAGGISTICI" il comma 29 venga integralmente stralciato e sostituito dal seguente testo:
"29. Il PAT, all'Art. 10 delle presenti norme, classifica come invariante i seguenti Siti di Interesse Comunitario per le parti comprese all'interno del territorio comunale: «Montello», «Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia». I SIC sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, sono soggetti alle disposizioni di cui al D. P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Piani, progetti e interventi devono salvaguardare le emergenze floro-faunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione dell'area come zona SIC. Il PI ha la possibilità di fornire specifiche disposizioni e indirizzi sulla modalità di attuazione di piani, progetti, interventi e successiva gestione nelle aree attuate."
- All'art. 5 "VINCOLI CULTURALI E PAESAGGISTICI" il comma 30 venga integralmente stralciato e sostituito dal seguente testo:
"30. Il Piano degli Interventi dovrà contenere una disciplina finalizzata alla tutela della rete ecologica e dei siti NATURA 2000, affinché per ogni piano, progetto e intervento sul territorio comunale sia verificata la procedura per la valutazione di incidenza secondo quanto indicato dalle disposizioni nazionali e regionali in materia."
- All'art. 5 "VINCOLI CULTURALI E PAESAGGISTICI" il comma 33 venga integralmente stralciato e sostituito dal seguente testo:
"33. Le ZPS sono individuate ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, sono soggette alle disposizioni di cui al D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Piani, progetti e interventi devono salvaguardare le emergenze floro-faunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione dell'area come zona ZPS. Il PI ha la possibilità di fornire specifiche disposizioni e indirizzi sulla modalità di attuazione di piani, progetti, interventi e successiva gestione nelle aree attuate. Inoltre il PI dovrà contenere una disciplina finalizzata alla tutela della rete ecologica e dei siti NATURA 2000, affinché per ogni piano, progetto e intervento sul territorio comunale sia verificata la procedura per la valutazione di incidenza secondo quanto indicato dalle disposizioni nazionali e regionali in materia."
- All'art. 10 "LE INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE" il comma 3 venga integralmente stralciato e sostituito dal seguente testo:
"3. Il PI promuove interventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle biodiversità da attuarsi di concerto con gli Enti Pubblici ed i soggetti interessati, anche mediante il supporto a pratiche agricole e di gestione rurale. In particolare, il PI disciplina le aree nucleo in modo tale che l'attività agricola sia indirizzata al mantenimento della biodiversità complessiva."
- All'art. 11 "LE INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE" il comma 46 venga integralmente stralciato e sostituito dal seguente testo:
"46. Ai fini di tutela delle aree a rischio archeologico, nelle quali la probabilità di rinvenimenti archeologici è da verificare alla luce dei dati informativi acquisiti e aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, il PI definisce gli ambiti in cui tutti i progetti, anche privati di manomissione del suolo, con particolare riguardo nelle aree a rischio e ogni

intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno, fatta eccezione per le normali pratiche agricole, deve essere preventivamente comunicato alla medesima Soprintendenza. Si richiamano le norme relative alla tutela del patrimonio archeologico, in particolare il d.lgs. 163/2006, artt. 95-96 in caso di lavori pubblici e il d.lgs. 42/2004, art. 90 in caso di rinvenimenti fortuiti."

- All'art. 15 "LE AZIONI STRATEGICHE", al comma 15 dopo la parola "contenuti" venga introdotto il seguente testo:

"Le aree di riqualificazione e riconversione dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013."

- All'art. 20 "DISPOSIZIONI PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI" in coda al comma 10 venga introdotto il seguente testo:

"La Valutazione Strategica Certificata non va intesa come procedura sostitutiva del processo di VAS né di eventuali verifiche di assoggettabilità previste dalla normativa vigente, né quelle previste dalla vigente normativa in materia di incidenza ambientale e di valutazione di impatto ambientale."

- All'art. 21 "DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA, DI NON COMPATIBILITÀ E DI RACCORDO CON LA PROCEDURA DI VAS" vengano inseriti i nuovi commi da 21 a 33 aventi il seguente testo:

"ULTERIORI PRESCRIZIONI DA OSSERVARE IN SEDE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

21. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

22. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.

23. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

24. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

25. Tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

26. È vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato della D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "C01.01 - Estrazione di sabbia e ghiaia", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "001.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "002.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E02.02 - Magazzini di stoccaggio", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "E04.01 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli", "E04.02 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici militari (escluso quanto elencato nella sezione D)", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.01.02 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.01.04 - Interramenti, bonifiche, prosciugamenti e drenaggi dovuti all'attività estrattiva e mineraria", "J02.05 - Modifica del funzionamento idrografico in generale.

27. Nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli artt. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle

specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte.

28. Al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240-Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150- Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

29. Per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere (fisse) preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sotto passi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40- 50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.

30. Il Comune deve verificare la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 15,16,17,18,19, 22, 23, 24 e separatamente agli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, geo-riferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

31. Qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014.

32. Di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso.

33. Di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato."

Considerata la normativa del PTCP, non si rilevano elementi di dissenso rispetto le proposte di modifiche ed integrazioni sopraelencate, ad eccezione delle seguenti considerazioni:

- La proposta di modifica dell'art. 5 c. 30 comporta l'eliminazione di disposizioni tratte dalle prescrizioni dell'art. 39 del PTCP. Inoltre tale stralcio appare estraneo alla sfera prescrittiva di tutela ambientale affidata all'organo competente in materia di VAS, in quanto elimina di fatto una razionale e proporzionata misura di valutazione preventiva dell'evoluzione in atto in un ambito del territorio ritenuto dal PTCP e dal PAT di rilevanza e pregio ambientale. Si ritiene pertanto che tale modifica non debba essere inserita nel PAT.
- La proposta di modifica dell'art. 10 c. 3 risulta in contrasto con la pianificazione provinciale, in quanto prevede lo stralcio di disposizioni derivate dall'art. 37 del PTCP ed appare riduttiva della tutela ambientale definita dal PAT per le aree nucleo della rete ecologica, in quanto elimina la previsione di misure di mitigazione e compensazione degli impatti. Si ritiene pertanto che tale modifica non debba essere inserita nel PAT.

Pertanto gli elaborati del PAT dovranno essere adeguati con le modifiche necessarie all'adeguamento ai pareri del Genio Civile e della Commissione Regionale VAS, come proposte dal Comune di Volpago del Montello con propria nota prot. n. 1368 del 01/02/2016 (conservata agli atti) ed integrate dalle considerazioni sopraelencate.

CONCLUSIONI:

Visti gli atti riportati in premessa;

Visti gli elaborati adottati come elencati in premessa;

Considerate le risultanze istruttorie sin qui riportate;

Vista la L.R. 11/04 e s.m.i.;

Visto il PTCP approvato con DGR n. 1137/2010;

Vista la DGP n. 184/2011;

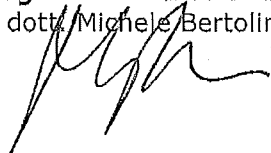
IL COMITATO ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Volpago del Montello con le prescrizioni come sopra espresse in ordine:

- all'accoglimento delle osservazioni n. 1, 2, 5, 6, 12, 14, da 16 a 20, 27, 30, 31, da 33 a 35, 38, 46, 48, 52, 60, 61, 67, 10, 72, 73, 75, 76, 84, da 86 a 88, ed all'accoglimento parziale delle osservazioni n. 15, 25, 26, 32, 36, 43, 46, 50, 53, 56, da 62 a 64, 71. (pagg. da 2 a 11 del presente documento);
- al raggiungimento della conformità con il PTCP (pagg. 11 e 12 del presente documento);
- all'adeguamento ai pareri del Genio Civile e della Commissione Regionale VAS (pagg. da 13 a 18 del presente documento).

Il segretario verbalizzante

dott. Michele Bertolini



Il Presidente del Comitato

Dott. Carlo Rapicavoli

